



Comune di Palermo

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

N°. 225

del 27.12.2024

OGGETTO: Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici sul territorio comunale

IL CAPO DI GABINETTO

Considerato che è sempre più diffusa tra i cittadini la consuetudine di utilizzare, in particolare la notte di Capodanno, il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;

Atteso che, l'utilizzo di tali prodotti, non adeguatamente sottoposto a cautela, implica un oggettivo pericolo, essendo gli artifici pirotecnici utilizzati, comunque in grado di provocare danni all'integrità fisica, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;

Considerato che tale pericolo sussiste, sia pure in misura minore, anche per quei prodotti di libera vendita destinati a produrre un mero effetto luminoso senza detonazione, soprattutto quando gli stessi sono utilizzati in luoghi affollati e in presenza di minori;

Rilevato che l'utilizzo di fuochi pirotecnici è inoltre potenzialmente in grado di provocare ingenti danni strutturali e/o decorativi al patrimonio storico culturale della città di Palermo, sia in relazione al rischio da esplosione, sia a quello da incendio connesso all'accensione incontrollata di tali prodotti;

Rilevato, inoltre, che l'esplosione di tali articoli, seppur rientranti nell'ambito di tradizioni e abitudini consolidate, si rilevano dannosi e possono provocare notevole stress agli anziani, ai bambini, ai soggetti cardiopatici, agli animali domestici e a tutti quelli che vivono nell'ambiente urbano, poiché il fragore di tali botti cagiona gravi pregiudizi sotto il profilo del benessere fisico ed etologico;

Visto l'art. 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso e la vendita al pubblico di determinate categorie di fuochi di artificio per ragioni di sicurezza pubblica o di incolumità delle persone e, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso e l'uso di fuochi di artificio di talune categorie di articoli pirotecnici teatrali ed altri articoli pirotecnici e ritenuto che le finalità di tutela della sicurezza pubblica, consente l'attivazione di tale potere di deroga anche ad autorità monocratiche locali come il Sindaco;

Visto l'art. 5, del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123, recante "Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici" ove, a tutela della sicurezza dell'utilizzatore finale e del consumatore, sono fissati parametri costrittivi degli articoli pirotecnici disponendo che i prodotti pirotecnici del tipo *petardo*, con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5, e del tipo *razzo*, con limiti superiori a quelli

previsti nel comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti di licenza e solo nell'ambito di spettacoli autorizzati;

Vista la legge 18 aprile 2017, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città con cui si è proceduto ad un tendenziale rafforzamento dei poteri di ordinanza del Sindaco per prevenire e contrastare situazioni in cui possono verificarsi comportamenti riconducibili a danneggiamenti del patrimonio pubblico o privato o, che abbiano l'effetto di ridurre la fruibilità o determinare in assoluto un progressivo scadimento della vivibilità urbana;

Visto che anche gli scorsi anni, con apposite circolari, il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per l'Amministrazione Generale, ha diramato precise indicazioni finalizzate anche a prevenire il verificarsi di gravi fatti criminosi o incidenti riconducibili all'utilizzo di artifici pirotecnici e di esplosivi di uso comune, in occasione delle Festività natalizie di fine anno;

Premesso che l'art. 54, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, in forza del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Premesso, altresì, che l'art. 54, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, ove si precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;


Ritenuto che le esperienze concretamente registrate negli anni passati e le testimonianze di organi di stampa e televisivi evidenziano, come fatto notorio, non necessitate di altro elemento di prova, che l'utilizzo al di fuori di ogni cautela di artifici esplosivi e/o infiammabili, provoca danni a persone, animali e cose;

Considerato che sussiste, pertanto, l'urgente necessità di adottare misure idonee a garantire l'incolumità pubblica e l'integrità fisica delle persone mediante provvedimenti finalizzati a contrastare o quantomeno ridurre fenomeni del tipo di quelli descritti, idonei ad arrecare danni a persone, animali, cose nonché al patrimonio artistico e culturale della città di Palermo;

Rilevato che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita ed in particolare il dispositivo di cui all'art. 703 C.P. nonché l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773;

RITENUTO di conseguenza opportuno proporre per le ragioni sopra esposte il presente provvedimento;

Il Capo di Gabinetto
Dott. Sergio Pollicita



IL SINDACO

Letta e condivisa la superiore relazione che qui di seguito si intende integralmente riportata;

Dato atto che con nota prot. n. 1825284 del 12/12/2024 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Palermo ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge n. 689/1981;

Vista la Legge n. 125/2008 e la Legge n. 94/2009 in materia di sicurezza pubblica;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno datato 05/08/2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

Ritenuto, prescindendo dalle norme penali e quelle contenute nel TULPS, che comunque sono vigenti ed applicabili al netto dei provvedimenti contingibili ed urgenti idonei a tutelare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, dell'integrità fisica delle persone nonché al patrimonio artistico, culturale della città, che con il presente provvedimento si intendono garantire;

ORDINA

Dal 30 dicembre 2024 e sino al 2 gennaio 2025 compreso, nella città di Palermo, nei luoghi pubblici e/o in luoghi privati, se in tale ultima ipotesi vi siano ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici e, su luoghi privati di proprietà di terzi:

- Il divieto assoluto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita, e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti ascrivibili alle categorie F3 e F4, di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 123 del 29/07/2015, e comunque dei cosiddetti "fuochi di libera vendita" o "declassificati" che abbiano effetto semplice o in combinazione con altri di scoppio, crepitante e fischiante (tipo raudi o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni etc.) che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg. 150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1 di cui all'allegato I, punto 5, lettera A), numero 1), lettera a), punto IV del decreto sopra citato, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose;
- Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;
- Il divieto di impiego di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli stessi sono espressamente destinati.

Il superiore divieto non trova applicazione in occasione di spettacoli pirotecnici, eseguiti a cura di professionisti autorizzati di cui all'art. 4 del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123.

La violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis 1 del D.Lgs. n. 267/2000, di importo compreso da €. 500,00 ad €. 5.000,00. Qualora la stessa violazione sia stata connessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, co. 1, del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, oltre il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981 e ss.mm.ii. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, 5° comma, della predetta legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/1981.

Dare atto che ai sensi dell'art. 703 del C.P. *"Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a euro 103. Se il fatto è commesso in un luogo ove*

sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese.”, prescrizioni confermate nell'ambito del TULPS.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio e con standard di immediata visibilità dandone, inoltre, massima diffusione attraverso il sito internet dell'Amministrazione Comunale.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso a:

- Comando Polizia Municipale di Palermo;
- Questura di Palermo;
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Palermo;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Il Sindaco
Prof. Roberto Lagalla

